



COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

PIACENZA

**Regolamento Comunale per la
Riscossione Coattiva delle Entrate
Comunali**

Approvato con delibera di C.C. n. 40 del 30.09.2017

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	pag. 3
Art. 2 - Definizioni _____	pag. 3
Art. 3 - Forme di gestione e organizzazione _____	pag. 3
Art. 4 - Recupero bonario _____	pag. 4
Art. 5 - Ingiunzione di pagamento _____	pag. 4
Art. 6 – Azioni cautelari ed esecutive _____	pag. 5
Art. 7 - Rateizzazione _____	pag. 5
Art. 8 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite _____	pag. 6
Art. 9 - Discarico per crediti inesigibili _____	pag. 6
Art. 10 - Obbligo di rendere il conto della gestione _____	pag. 6
Art. 11 - Disposizioni finali _____	pag. 6

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per :
 - “*Regolamento*”: il presente regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali;
 - “*entrate tributarie*”: le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria istituite ed applicate in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a future leggi;
 - “*entrate patrimoniali*”: tutte le entrate patrimoniali di diritto pubblico e le entrate patrimoniali di diritto privato non aventi natura tributaria. Per “*entrate patrimoniali di diritto pubblico*” si intendono tutti i proventi derivanti dal godimento di pubblici beni e servizi connessi con la ordinaria attività istituzionale (es. COSAP – Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, canoni demaniali, oneri urbanistici, tariffe dei servizi a domanda individuale quali rette asili nido, servizi sociali, educativi e scolastici, trasporto, tariffe della luce votiva, etc.) e le sanzioni amministrative. Per “*entrate patrimoniali di diritto privato*” si intendono le entrate non aventi natura pubblicistica quali, a titolo esemplificativo, i proventi derivanti dal godimento di beni e servizi connessi con attività di diritto privato del comune.

Art. 3 – Forme di gestione e organizzazione

1. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l’applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
2. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento potrà essere effettuata direttamente dall’ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni, o affidata in concessione a soggetti esterni di cui all’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.
3. In caso di affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.
4. Il versamento dei tributi coattivi deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’Ente, o mediante il sistema dei versamenti unitari – ovvero mediante il modello F24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dall’Ente.

5. Nel caso di cui al comma 4, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.
6. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 4 - Recupero bonario

1. Preventivamente all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva, il Responsabile del credito comunale, intendendosi per tale il Responsabile del Servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, procede all'invio di un sollecito di pagamento, anche mediante avviso telefonico o per e-mail o tramite posta certificata PEC ed all'invio, in particolare per le entrate di natura patrimoniale, di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R, ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. La notifica avviene, di norma, entro 18 mesi dal termine entro cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando il rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali.
2. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie - relative ad atti di accertamento non pagati nei termini - e delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1.
3. Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 5 - Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce, nei termini, al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche ulteriori oneri – da determinare con apposita delibera di Giunta Comunale – relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.
4. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
5. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.

6. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 10,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 6 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
5. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 7 –Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre euro 10.000,01: fino a trentasei rate mensili.
2. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di un punto percentuale, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.
7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. La rateazione delle somme, ove il debitore si trovi, in una comprovata e grave situazione di difficoltà economica, può essere aumentata fino a 72 rate mensili (piano di rateazione straordinario) previa deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 8 – Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 10,00. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a € 10,00, salva prescrizione.

Art. 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente all'Ufficio comunale competente e al Servizio Bilancio del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 10 – Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale.

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.